



Il nuovo Decreto Legge, che ha introdotto importanti vincoli alla fruizione dei benefici fiscali che fanno capo agli interventi edilizi, ha parimenti disposto limitazioni non irrilevanti all'attuale utilizzo dei crediti che sono sorti nel corso del tempo in simile ambito, in particolare nell'ipotesi in cui vi siano somme iscritte a ruolo per il titolare degli stessi. Il testo normativo in questione è poi intervenuto sulla disposizione della "Legge di Bilancio 2023" che blocca la compensazione in caso di debiti iscritti a ruolo per importi superiori ad euro 100.000, di fatto alleggerendone la rigidità.

Il nuovo Decreto Legge, giunto inaspettatamente all'attenzione degli operatori e dell'opinione pubblica ponendo rilevanti limiti alle opzioni alternative rispetto alla detrazione per gli interventi edilizi, ha disciplinato altresì le ipotesi in cui i fruitori delle misure in questione – per il passato – risultano inadempienti a quanto da loro dovuto a titolo di imposte.

Nello specifico si prevede che, qualora vi siano iscrizioni a ruolo per tributi erariali e relativi accessori, oppure iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle Entrate in base alla normativa vigente, compresi quelli di recupero crediti (ex artt. 1, commi da 421 a 423 della Legge 311/2004 e 38-bis del D.P.R. 600/1973):

a) per importi complessivamente superiori a euro 10.000;

- b) per i quali
 - sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento, e
 - non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione;

la possibilità di utilizzare in compensazione c.d. "orizzontale" le eccedenze per le quali si è optato per la cessione o per lo sconto in fattura, presenti nella piattaforma telematica dedicata (ben nota agli operatori) in cui le stesse vengono movimentate, è sospesa fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.

Questo anche se restano fermi i termini di utilizzo delle singole quote annuali dei crediti, riferibili alle rate residue di detrazione non fruite, che vengono portate avanti negli anni in quanto non fruite per tempo (art. 121, comma 3 del D.L. 34/2020), così come resta salva l'applicazione della nuova disposizione di cui alla "Legge di Bilancio 2024" (che ha inserito il comma 49-quinquies all'art. 37 del D.L. 223/2006), tale per cui viene esclusa la possibilità di procedere con la suddetta compensazione "orizzontale" con riguardo ai contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo, relativamente alle imposte erariali e ai relativi accessori, o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per cui i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

Entrambe norme, quelle appena richiamate, per le quali le modalità di attuazione e la decorrenza delle disposizioni saranno definite con apposito regolamento del MEF.

Ma tornando a quanto appena visto sulla norma che limita la compensazione in caso di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 100.000 euro, il Decreto ha parimenti modificato

tale rilevante limitazione, ponendo difatti le **due seguenti eccezioni** all'operatività della medesima:

1) per le casistiche di cui all'art. 17, comma 2, lettere e), f) e g) del D.Lgs 241/1997, ossia rispettivamente

- i contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative,
 - i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir,
 - i premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del DPR 1124/1965;
- 2) con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Tutte fattispecie, quelle sopra riportate, che non incontreranno quindi il blocco tombale alla compensazione a partire dal 01/07/2024 – la seconda delle quali risultava poi da tempo auspicata dagli operatori, in quanto in grado di fornire notevole respiro ai soggetti che, in adempimento di somme (anche rilevanti) per debiti iscritti a ruolo, siano "in pari" con i relativi versamenti.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

TBG STUDIO - STUDIO RECCINI – STUDIO RIPAMONTI